



Protezione esposizione radiazioni ionizzanti

Consolidato 2019

D.Lgs. 230/1995



Protezione esposizione radiazioni ionizzanti

Consolidato 2019

D.Lgs. 230/1995

Indice

Realizzazione	4
Disclaimer	5
Novità	6
Aggiornamenti:	7
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 Consolidato 2019	23
Premessa	31
Capo I Campo di applicazione - principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti	32
Art. 1. Campo di applicazione	32
Art. 2. Principi concernenti le pratiche	33
Capo II Definizioni	34
Art. 3. Rinvio ad altre definizioni	34
Art. 4. Definizioni	35
Art. 5	41
Art. 6	42
Art. 7. Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi	43
Art. 7-bis. Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito	45
Capo III Organi	46
Art. 8.	46
Art. 9.	47
Art. 10. Funzioni ispettive	48
Capo III-bis Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni	49
Art. 10-bis. Campo di applicazione	49
Art. 10-ter. Obblighi dell'esercente	50
Art. 10-quater. Comunicazioni e relazioni tecniche	51
Art. 10-quinquies. Livelli di azione	52
Art. 10-sexies. Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon	53
Art. 10-septies. Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni	54
Art. 10-octies. Attività di volo	56
Art. 10-nonies. Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti	57
Capo IV Lavorazioni minerarie	58
Art. 11. Campo di applicazione	58
Art. 12. Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica	59
Art. 13. Segnalazione di superamento dei limiti di dose	60
Art. 14. Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale	61
Art. 15. Limiti di dose	62
Art. 16. Acque di miniera	63
Art. 17. Obblighi particolari del direttore della miniera	64

Capo V Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione	65
Art. 18. Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive	65
Art. 18-bis. Beni di consumo	66
Art. 19. Obbligo di informativa	67
Art. 20. Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni effettuate	68
Art. 21 Trasporto di materie radioattive	69
Art. 22. Comunicazione preventiva di pratiche	70
Art. 23. Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari	71
Art. 24. Comunicazione preventiva di cessazione di pratica	72
Art. 25. Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive	73
Art. 26. Sorgenti di tipo riconosciuto	74
Capo VI Regime autorizzativo per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi	75
Art. 27. Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni	75
Art. 28. Impiego di categoria A	76
Art. 29. Impiego di categoria B	77
Art. 30. Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti	78
Art. 31. Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi	79
Art. 32. Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito	80
Art. 32-bis. Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento	81
Art. 33. Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente	82
Art. 34. Obblighi di registrazione	83
Art. 35. Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi	84
Capo VII Impianti	85
Art. 36. Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria	85
Art. 37 Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860	86
Art. 37-bis. Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari	87
Art. 37-ter. Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari	88
Art. 37-quater. Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza	89
Art. 38. Istruttoria tecnica	90
Art. 39. Consultazione con le Amministrazioni interessate	91
Art. 40. Parere dell'ANPA	92
Art. 41. Progetti particolareggiati di costruzione	93
Art. 42. Collaudi	94
Art. 43. Prove non nucleari	95
Art. 44. Prove nucleari	96
Art. 45. Verballi, relazioni e certificazioni delle prove nucleari	97
Art. 46. Regolamento di esercizio	98
Art. 47. Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali	99

Art. 48. Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza	100
Art. 49. Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto	101
Art. 50. Licenza di esercizio	102
Art. 51. Reattori di ricerca	103
Art. 52. Depositi e complessi nucleari sottocritici	104
Art. 53. Depositi temporanei ed occasionali	105
Art. 54. Sorveglianza locale della radioattivit� ambientale	106
Art. 55. Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari	107
Art. 56. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle operazioni	108
Art. 57. Rapporto conclusivo	109
Art. 58. Inosservanza delle prescrizioni; diffide; sospensioni; revoche	110
Capo VII-bis sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	111
Art. 58-bis. Titolari delle autorizzazioni	111
Art. 58-ter Competenze e capacit� in materia di sicurezza nucleare	112
Art. 58-quater. Trasparenza	113
Art. 58-quinquies. Relazioni e revisioni tra pari	114
Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori	115
Art. 59. Attivit� disciplinate - Vigilanza	115
Art. 60. Definizione di lavoratore subordinato	116
Art. 61. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti	117
Art. 62. Obblighi delle imprese esterne	118
Art. 63. Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni	119
Art. 64. Protezione dei lavoratori autonomi	120
Art. 65. Altre attivita' presso terzi	121
Art. 66. Molteplicit� di datori di lavoro	122
Art. 67. Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale	123
Art. 68. Obblighi dei lavoratori	124
Art. 68-bis. Scambio di informazioni	125
Art. 69.	126
Art. 70. Apprendisti e studenti	127
Art. 71. Minori	128
Art. 72. Ottimizzazione della protezione	129
Art. 73. Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione	130
Art. 74. Esposizioni accidentali o di emergenza	131
Art. 75. Sorveglianza fisica	132
Art. 76. Servizi di dosimetria	133
Art. 77. Esperti qualificati	134
Art. 78. Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo	135
Art. 79. Attribuzioni dell'esperto qualificato	136

Art. 80. Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti	137
Art. 81. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione	138
Art. 82. Modalita' di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica	139
Art. 83. Sorveglianza medica	140
Art. 84. Visita medica preventiva	141
Art. 85. Visite mediche periodiche e straordinarie	142
Art. 86. Allontanamento dal lavoro	143
Art. 87. Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati	144
Art. 88. Elenco dei medici autorizzati	145
Art. 89. Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica	146
Art. 90. Documento sanitario personale	147
Art. 91. Sorveglianza medica eccezionale	148
Art. 92. Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali	149
Art. 93. Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato	150
Art. 94. Ricorsi	151
Art. 95. Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica	152
Art. 96. Limiti di esposizione	153
Capo IX Protezione sanitaria della popolazione	154
Sezione I Protezione generale della popolazione	154
Art. 97. Attivita' disciplinate. Vigilanza	154
Art. 98. Divieti	155
Art. 99. Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni	156
Art. 100 Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone	157
Art. 101	158
Art. 102. Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi	159
Art. 103. Norme generali e operative di sorveglianza	160
Art. 104. Controllo sulla radioattivita' ambientale	161
Art. 105. Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano	162
Art. 106. Esposizione della popolazione nel suo insieme	163
Art. 107. Taratura dei mezzi di misura Servizi riconosciuti di dosimetria individuale	164
Art. 108. Ricerca scientifica clinica	165
Capo IX Protezione sanitaria della popolazione	166
Sezione II Protezione dei pazienti	166
Art. 109.	166
Art. 110.	167
Art. 111.	168
Art. 112.	169
Art. 113.	170
Art. 114.	171
Capo X Interventi	172

Sezione I Piani di emergenza	172
Art. 115. Campo di applicazione Livelli di intervento - Livelli di intervento derivati	172
Art. 115-bis. Principi generali per gli interventi	173
Art. 115-ter. Esposizioni potenziali	174
Art. 115-quater. Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi	175
Art. 115-quinquies. Attuazione degli interventi	176
Art. 116. Piano di emergenza esterna	177
Art. 117. Presupposti del piano di emergenza esterna	178
Art. 118. Predisposizione del piano di emergenza esterna	179
Art. 119. Approvazione del piano di emergenza esterna	180
Art. 120. Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna	181
Art. 121. Piano nazionale di emergenza	182
Art. 122. Attuazione del piano di emergenza esterna	183
Art. 123. Centro di elaborazione e valutazione dati	184
Art. 124. Aree portuali	185
Art. 125. Trasporto di materie radioattive	186
Art. 126. Esercitazioni	187
Art. 126-bis. Interventi nelle esposizioni prolungate	188
Art. 126-ter. Collaborazione con altri Stati	189
Art. 126-quater. Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile e di polizia giudiziaria	190
Capo X Stato di emergenza nucleare	191
Sezione II Informazione della popolazione	191
Art. 127. Situazioni disciplinate	191
Art. 128. Definizioni	192
Art. 129. Obbligo di informazione	193
Art. 130. Informazione preventiva	194
Art. 131. Informazione in caso di emergenza radiologica	195
Art. 132. Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica	196
Art. 133. Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti	197
Art. 134. Procedure di attuazione	198
Art. 135. Diffusione dell'informazione nell'Unione europea	199
Capo XI Norme penali	200
Art. 135-bis. Contravvenzioni al capo III	200
Art. 136. Contravvenzioni al capo V	201
Art. 137. Contravvenzioni al capo VI	202
Art. 138. Contravvenzioni al capo VII	203
Art. 139. Contravvenzioni ai capi IV e VIII	204
Art. 140. Contravvenzioni al capo IX	205
Art. 141. Contravvenzioni al capo X	206

Art. 142. Contravvenzioni al capo XII	207
Art. 142-bis. Contravvenzioni al capo III-bis	208
Art. 143. Prescrizione	209
Capo XII Disposizioni transitorie e finali	210
Art. 144. Industria estrattiva	210
Art. 144-bis. Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche	211
Art. 145. Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili	212
Art. 146. Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI	213
Art. 147. Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII	214
Art. 148. Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso	215
Art. 149. Commissione medica per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica	216
Art. 150. Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica	217
Art. 151. Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori. Particolari modalita' di esposizione	218
Art. 152. Prima applicazione delle disposizioni concernenti i limiti di esposizione	219
Art. 152-bis. Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione	220
Art. 153. Guide tecniche	221
Art. 154. Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosita' Radionuclidi a vita breve	222
Art. 155. Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni	223
Art. 156. Specifiche modalita' applicative per il trasporto	224
Art. 156-bis. Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive	225
Art. 157. Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici	226
Art. 158. Semplificazione dei procedimenti amministrativi	227
Art. 159. Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari	228
Art. 160. Termini per l'applicazione	229
Art. 161. Decreti di attuazione	230
Art. 162. Disposizioni particolari per il Ministero della difesa	231
Art. 163. Abrogazione	232
Allegato I	235
Determinazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni del presente Decreto per le materie radioattive e per le macchine radiogene	235
Allegato I-bis	246
Allegato II	248
Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito	248
Appendice 1	254
Documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi e di combustibile nucleare esaurito	254
Appendice 2	288
Autorita' competenti per l'applicazione della Direttiva 92/3/EURATOM del 3 febbraio 1992 relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati Membri e	288

di quelle verso la Comunità e fuori da essa	
Allegato III	292
Determinazione, ai sensi dell'articolo 82 del presente Decreto, dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica nonché dei criteri e delle modalità per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro	292
Allegato IV	295
Determinazione, ai sensi dell'articolo 96, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse	295
Allegato V	408
Istituzione degli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico - professionale per l'iscrizione	408
Allegato VI	414
Determinazione, ai sensi dell'articolo 74, delle modalità e dei livelli di esposizione professionale di emergenza	414
Allegato VII	415
Allegato VIII	424
Determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto	424
Allegato IX	428
Determinazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del presente decreto, delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in Categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nullaosta	428
Tabella IX-1	434
Allegato X	439
Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi e delle esenzioni da tale autorizzazione	439
Allegato XI	443
Determinazione ai sensi dell'art.62, comma 3, dell'art.91, comma 6 e dell'articolo 90, comma 5, delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni	443
Modello A	447
Libretto personale di radioprotezione	447
Mod. B	451
Scheda personale dosimetrica	451
Mod. C	456
Documento sanitario personale	456
Allegato XII	468
Determinazione, ai sensi dell'articolo 115 comma 2, dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari	468



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2019

Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230

Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.

(GU n.136 del 13-6-1995 - Suppl. Ordinario n. 74)

[Vedi modifiche/integrazioni](#)

Edizione: 1.1

Data: Aprile 2019

ISBN: 978-88-98550-90-6

Resp: Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale del D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2019 è:

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: info@certifico.com

Novità

Ed. 1.1 Aprile 2019

- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (in G.U. 22/01/2018, n.17)

Ed. 1.0 Gennaio 2018

Aggiornamenti:

Il testo consolidato del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 tiene conto delle modifiche ed abrogazioni dal 2000 al 2018:

Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230

Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.

Modifiche e abrogazioni

07/07/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187 (in SO n.105, relativo alla G.U. 07/07/2000, n.157) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione dell'art. 109.

07/07/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187 (in SO n.105, relativo alla G.U. 07/07/2000, n.157) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione dell'art. 110.

07/07/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187 (in SO n.105, relativo alla G.U. 07/07/2000, n.157) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione dell'art. 111.

07/07/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187 (in SO n.105, relativo alla G.U. 07/07/2000, n.157) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione dell'art. 112.

07/07/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187 (in SO n.105, relativo alla G.U. 07/07/2000, n.157) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione dell'art. 113.

07/07/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187 (in SO n.105, relativo alla G.U. 07/07/2000, n.157) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione dell'art. 114.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto implicitamente l'introduzione dell'allegato VI.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto implicitamente l'introduzione dell'allegato VII.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto implicitamente l'introduzione dell'allegato X.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto implicitamente l'introduzione dell'allegato XI.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto implicitamente l'introduzione dell'allegato I-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto implicitamente l'introduzione dell'allegato VIII.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto

implicitamente l'introduzione dell'allegato IX.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto implicitamente l'introduzione dell'allegato XII.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera b); (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) l'introduzione delle lettere b-bis) e b-ter) al comma 1; (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 1-bis; (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 1.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 2.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 4.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 5.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 6.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-ter.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-quater.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-sexies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-septies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-octies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-quinquies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione dell'art. 18-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) la soppressione del comma 5 dell'art. 20.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 20, comma 4.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 21, comma 3.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 22.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 27; (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica del comma 2; (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis; (con l'art. 10, comma 1, lettera d)) la modifica del comma 3; (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) l'introduzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 28, comma 1.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 30; (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica del comma 1; (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) la modifica del comma 2 dell'art. 30.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 61, comma 3, lettere g) e h); (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 61.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 64.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 15) l'introduzione dell'art. 68-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 16) la modifica dell'art. 69.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 74, comma 2; (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 74, comma 3.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 81, comma 1, lettera a); (con l'art. 18, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 81, comma 1, lettera b); (con l'art. 18, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 81, comma 1, lettera d); (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera e-bis); (con l'art. 18, comma 1, lettera e)) la modifica del comma 2; (con l'art. 18, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 81, commi 3, lettera c) e 4.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 19) la modifica dell'art. 85, comma 2.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con

l'art. 20, comma 1) la modifica dell'art. 89, comma 1, lettera b).

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 20, comma 1) la modifica dell'art. 90, comma 4; (con l'art. 20, comma 2) la modifica dell'art. 90, comma 1, lettera c).

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 21) la modifica dell'art. 96, comma 6.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 22) la modifica dell'art. 99, comma 2.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 23) la modifica dell'art. 106, comma 1.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 107; (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) l'introduzione delle lettere d-bis) e d-ter) al comma 2; (con l'art. 24, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 107, comma 3.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 26) la modifica dell'art. 115.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 27) l'introduzione dell'art. 115-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 27) l'introduzione dell'art. 115-quinquies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 27) l'introduzione dell'art. 115-ter.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 27) l'introduzione dell'art. 115-quater.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 28) l'introduzione dell'art. 126-quater.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 28) l'introduzione dell'art. 126-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 28) l'introduzione dell'art. 126-ter.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 29) l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies all'art. 146.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 30) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 148.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 31) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 149.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 150.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 150.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 33) l'introduzione dell'art. 152-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 154 commi 2 e 3; (con l'art. 34, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 154.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 35, comma 1) la modifica dell'art. 136, comma 2.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 35, comma 2) la modifica dell'art. 139, comma 1, lettera b); (con l'art. 35, comma 3) la modifica dell'art. 139, comma 3, lettera a).

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 35, comma 4) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 141.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 35, comma 5) l'introduzione dell'art. 142-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 36, comma 1) la modifica dell'allegato III.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 36, comma 1) la modifica dell'allegato IV.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 36, comma 1) la modifica dell'allegato V.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 36, comma 1) la modifica dell'allegato I.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 37, comma 2) la modifica dell'art. 10-ter, comma 1; (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 10-ter, comma 3; (con l'art. 37, comma 4) la modifica dell'art. 10-ter, commi 1 e 3.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 37, comma 5) la modifica dell'art. 10-sexies, comma 1.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 37, comma 1) la modifica dell'art. 10-septies, comma 1.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 41) l'abrogazione dell'art. 101.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato I.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato V.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato VII.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato VIII.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 1.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato I-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato III.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato IV.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato VI.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato IX.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato X.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato XI.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'allegato XII.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 2.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 4.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 5.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 6.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 10-sexies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 10-septies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 10-octies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 10-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 10-ter.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 10-quater.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 10-quinquies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 18-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 20.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 21.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 22.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 27.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 28.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 30.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 61.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 64.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 68-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 69.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 74.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 81.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 85.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 89.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 90.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 96.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 99.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 106.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 107.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 115.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 115-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 115-ter.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 115-quater.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 115-quinquies.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 126-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 126-ter.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 126-quater.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 136.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 139.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 141.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 142-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 146.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 148.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 149.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 150.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 152-bis.

31/08/2000

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 (in SO n.140, relativo alla G.U. 31/08/2000, n.203) ha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 154.

22/03/2001

Avviso di rettifica (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'allegato III del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241,(in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha disposto la modifica dell'allegato III.

22/03/2001

Avviso di rettifica (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'allegato I del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, (in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha disposto la modifica dell'allegato I.

22/03/2001

Avviso di rettifica (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'art. 4 del D.Lgs. del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241,(in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera s).

22/03/2001

Avviso di rettifica (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'art. 9 del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, (in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 22, commi 5 e 6.

22/03/2001

Avviso di rettifica (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'art. 18 del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, (in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 81, commi 3, lettera c) e 4.

22/03/2001

Errata Corrige (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'art. 2 del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241,(in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 1, commi 1-bis, 2-bis e 2-ter.

22/03/2001

Errata Corrige (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'allegato I-bis del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241,(in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha disposto la modifica dell'allegato I-bis.

22/03/2001

Errata Corrige (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'art. 4 del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241,(in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 4, commi 1, lettere f), g) ed s), 2, lettere f) e g).

22/03/2001

Errata Corrige (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'art. 5 del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, (in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 10-ter, comma 3.

22/03/2001

Errata Corrige (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'art. 5 del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241,(in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 10-quinquies, commi 3 e 6.

22/03/2001

Errata Corrige (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'art. 9 del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241,(in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 22, commi 1 e 3.

22/03/2001

Errata Corrige (in G.U. 22/03/2001, n.68) , nel modificare l'art. 34 del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, (in S.O. n. 140 relativo alla G.U. 31/8/2000, n. 203) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 154, comma 3.

26/04/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 (in SO n.93, relativo alla G.U. 26/04/2001, n.96) ha disposto (con l'art. 86, comma 2, lettera m) l'abrogazione dell'art. 69.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) la modifica dell'art. 4, comma 3, lettera m).

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-nonies.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la

modifica dell'art. 24.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 68-bis.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 2, comma 2) la modifica dell'art. 81, comma 4.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 2, comma 3) la modifica dell'art. 115-ter, comma 4.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 143, comma 1.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 3, comma 2) l'introduzione dell'art. 144-bis.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 3, comma 3) la modifica dell'art. 146, comma 2; (con l'art. 3, comma 4) la modifica dell'art. 146, comma 3-quater.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 3, comma 5, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 148, comma 1.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'allegato III.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 4, commi 2 e 3) la modifica dell'allegato VII.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 4, comma 4) la modifica dell'allegato IX.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 5) la modifica dell'allegato IX.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 7) la modifica dell'allegato XI.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 2) la modifica dell'allegato I-bis.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 6) la modifica dell'allegato I.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 3) la modifica dell'allegato IV.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 4) la modifica dell'allegato VII.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 3, lettera c).

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 22, comma 3.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 27, comma 2-bis, lettera d).

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 69, comma 1.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 127.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 128, comma 1, lettera c).

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 6, comma 3) la modifica dell'allegato X.

04/07/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 257 (in G.U. 04/07/2001, n.153) ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) la modifica dell'allegato IV.

26/03/2002

La LEGGE 1 marzo 2002, n. 39 (in SO n.54, relativo alla G.U. 26/03/2002, n.72) ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 108, comma 1; (con l'art. 39, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 108.

24/04/2007

Il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 52 (in G.U. 24/04/2007, n.95) ha disposto (con l'art. 24, comma 1) la modifica dell'art. 4, comma 3, lettera t).

23/03/2009

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 (in G.U. 23/03/2009, n.68) ha disposto (con l'art. 1, comma 5) la modifica dell'allegato II.

23/03/2009

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 (in G.U. 23/03/2009, n.68) ha disposto (con l'art. 1, comma 5) la modifica dell'allegato II - Appendice 1.

23/03/2009

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 (in G.U. 23/03/2009, n.68) ha disposto (con l'art. 1, comma 6) l'introduzione dell'art. 7-bis.

23/03/2009

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 (in G.U. 23/03/2009, n.68) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica della rubrica dell'art. 32; (con l'art. 1, comma 2, lettere b) e c)) la modifica del comma 1; (con l'art. 1, comma 2, lettera d)) la modifica del comma 2, lettera a); (con l'art. 1, comma 2, lettera e)) la modifica del comma 2, lettera b); (con l'art. 1, comma 2, lettera f)) la modifica del comma 3; (con l'art. 1, comma 2, lettera g)) la modifica del comma 4; (con l'art. 1, comma 2, lettera h)) l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 32.

23/03/2009

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 (in G.U. 23/03/2009, n.68) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 137.

23/03/2009

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 (in G.U. 23/03/2009, n.68) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) la modifica dell'art. 142, comma 1.

23/03/2009

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 (in G.U. 23/03/2009, n.68) ha disposto (con l'art. 1, comma 7) la modifica dell'art. 157.

23/03/2009

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 (in G.U. 23/03/2009, n.68) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 142.

23/03/2009

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 (in G.U. 23/03/2009, n.68) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 157.

13/04/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41 (in G.U. 13/04/2011, n.85) nel modificare l'art. 35, comma 1, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 (in S.O. n. 45, relativo alla G.U. 8/3/2010, n. 55) ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 8.

13/04/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41 (in G.U. 13/04/2011, n.85) nel modificare l'art. 35, comma 1, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 (in S.O. n. 45, relativo alla G.U. 8/3/2010, n. 55) ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 9.

07/07/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100 (in G.U. 07/07/2011, n.156) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 107, comma 2, lettera d-ter).

07/07/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100 (in G.U. 07/07/2011, n.156) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 157.

15/11/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185 (in G.U. 15/11/2011, n.266) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 1;(con l'art. 1, comma 2, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3.

15/11/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185 (in G.U. 15/11/2011, n.266) ha disposto (con l'art. 1, comma 3)la modifica dell'art. 4, alinea.

15/11/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185 (in G.U. 15/11/2011, n.266) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) l'introduzione dell'art. 58-ter.

15/11/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185 (in G.U. 15/11/2011, n.266) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) l'introduzione dell'art. 58-quater.

15/11/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185 (in G.U. 15/11/2011, n.266) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) l'introduzione dell'art. 58-quinquies.

15/11/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185 (in G.U. 15/11/2011, n.266) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) l'introduzione dell'art. 58-bis.

26/03/2014

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 (in G.U. 26/03/2014, n.71) ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera a))

la modifica dell'art. 3, comma 1-bis, lettera b); (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 3, comma 1-bis, lettera c); (con l'art. 3, comma 3) l'introduzione delle lettere da c-bis) a c-nonies) all'art. 3, comma 1-bis.

26/03/2014

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 (in G.U. 26/03/2014, n.71) ha disposto (con l'art. 3, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 3, lettera i); (con l'art. 3, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 3, lettera n).

26/03/2014

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 (in G.U. 26/03/2014, n.71) ha disposto (con l'art. 3, comma 5) la modifica dell'art. 10, comma 2.

26/03/2014

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 (in G.U. 26/03/2014, n.71) ha disposto (con l'art. 3, comma 6) l'introduzione dell'art. 32-bis.

26/03/2014

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 (in G.U. 26/03/2014, n.71) ha disposto (con l'art. 3, comma 7) la modifica dell'art. 33.

26/03/2014

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 (in G.U. 26/03/2014, n.71) ha disposto (con l'art. 3, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 58-bis, commi 1 e 2 lettera a).

26/03/2014

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 (in G.U. 26/03/2014, n.71) ha disposto (con l'art. 3, comma 9, lettera d)) la modifica dell'art. 58-quater, comma 1.

26/03/2014

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 (in G.U. 26/03/2014, n.71) ha disposto (con l'art. 3, comma 9, lettera c)) la modifica dell'art. 58-ter, comma 1.

26/03/2014

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 (in G.U. 26/03/2014, n.71) ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera e)) l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 58-quinquies.

09/08/2016

La LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 (in SO n.31, relativo alla G.U. 09/08/2016, n.185) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) l'introduzione dell'art. 156-bis.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 2, lettera i); (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione delle lettere i-bis), i-ter), i-quater), i-quinqies), i-sexies), i-septies), i-octies) e i-novies) all' art. 4, comma 2.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 10, comma 1; (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 10, comma 3, lettera d)); (con l'art. 1, comma 2, lettera c)) l'introduzione del comma 3-bis, all'art. 10; (con l'art. 1, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 10, comma 6.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) l'introduzione del comma 5-bis all' art. 35.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 36, comma 1, lettera a)); con l'art. 1, comma 4, lettera b)) l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 36, comma 1.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 5) l'introduzione dell'art. 37-bis.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 5) l'introduzione dell'art. 37-ter.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 5) l'introduzione dell'art. 37-quater.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 6) la modifica dell'art. 46, comma 1.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 7, lettera a)) la modifica dell'art. 47, comma 1; (con l'art. 1, comma 7, lettera b)) la modifica dell'art. 47, comma 2.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 8) la modifica dell'art. 49, comma 3, lettera e))

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 50, comma 2; (con l'art. 1, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 50, comma 4.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 10, lettera a)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 56; (con l'art. 1, comma 10, lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 56.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 11, lettera a)) la modifica dell'art. 57, comma 1; (con l'art. 1, comma 11, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 57.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera a)) la modifica dell'art. 58-bis, comma 1; (con l'art. 1, comma 13, lettera b)) la modifica dell'art. 58-bis, comma 2; (con l'art. 1, comma 13, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 58-bis; (con l'art. 1, comma 13, lettera d)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 58-bis.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 14, lettera a)) la modifica dell'art. 58-ter, rubrica; (con l'art. 1, comma 14, lettera b)) la modifica dell'art. 58-ter, comma 1.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 16, lettera a)) la modifica dell'art. 58-quinquies, rubrica; (con l'art. 1, comma 16, lettera b)) la modifica dell'art. 58-quinquies, comma 1; (con l'art. 1, comma 16, lettera c)) l'introduzione dei commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies all'art. 58-quinquies.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 12, lettera a)) la modifica dell'art. 58 rubrica; (con l'art. 1, comma 12, lettera b)) la modifica dell'art. 58, comma 1; (con l'art. 1, comma 12, lettera c)) la modifica dell'art. 58, comma 2; (con l'art. 1, comma 12, lettera d)) la modifica dell'art. 58, comma 3; (con l'art. 1, comma 12, lettera e)) la modifica dell'art. 58, comma 4; (con l'art. 1, comma 12, lettera f)) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 58; (con l'art. 1, comma 12, lettera g)) la modifica dell'art. 58, comma 6.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera a)) la modifica dell'art. 58-quater, rubrica; (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) la modifica dell'art. 58-quater, comma 1; (con l'art. 1, comma 15, lettera c)) la modifica dell'art. 58-quater, comma 3; (con l'art. 1, comma 15, lettera d)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 58-quater.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 17) l'introduzione dell' art. 135-bis.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 18, lettera a)) la modifica dell'art. 138, comma 1; (con l'art. 1, comma 18, lettera b)) la modifica dell'art. 138, comma 2; (con l'art. 1, comma 18, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 138; (con l'art. 1, comma 18, lettera d)) la modifica dell'art. 138, comma 3; (con l'art. 1, comma 18 lettera e)) l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 138.

19/09/2017

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137 (in G.U. 19/09/2017, n.219) ha disposto (con l'art. 1, comma 19) la modifica dell'art. 143, comma 1.

22/01/2018

Il DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (in G.U. 22/01/2018, n.17) ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera v)) la modifica dell'art. 123, comma 2.



Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 | Consolidato 2019

[Premessa](#)

[Capo I Campo di applicazione - principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti](#)

[Art. 1. Campo di applicazione](#)

[Art. 2. Principi concernenti le pratiche](#)

[Capo II Definizioni](#)

[Art. 3. Rinvio ad altre definizioni](#)

[Art. 4. Definizioni](#)

[Art. 5.](#) Articolo sostituito dall'attuale art. 4 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (a decorrere dal 01/01/2001)

[Art. 6.](#) Articolo sostituito dall'attuale art. 4 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (a decorrere dal 01/01/2001)

[Art. 7. Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi](#)

[Art. 7-bis. Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito](#)

[Capo III Organi](#)

[Art. 8.](#) Articolo abrogato dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal D.lgs. 23 marzo 2011, n. 41

[Art. 9.](#) Articolo abrogato dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal D.lgs. 23 marzo 2011, n. 41

[Art. 10. Funzioni ispettive](#)

[Capo III-bis Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni](#)

[Art. 10-bis. Campo di applicazione](#)

[Art. 10-ter. Obblighi dell'esercente](#)

[Art. 10-quater. Comunicazioni e relazioni tecniche](#)

[Art. 10-quinquies. Livelli di azione](#)

[Art. 10-sexies. Individuazione delle aree ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon](#)

[Art. 10-septies. Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni](#)

[Art. 10-octies. Attivita' di volo](#)

[Art. 10-nonies. Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti](#)

[Capo IV Lavorazioni minerarie](#)

[Art. 11. Campo di applicazione](#)

[Art. 12. Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica](#)

[Art. 13. Segnalazione di superamento dei limiti di dose](#)

[Art. 14. Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale](#)

[Art. 15. Limiti di dose](#)

[Art. 16. Acque di miniera](#)

[Art. 17. Obblighi particolari del direttore della miniera](#)

[Capo V Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione](#)

[Art. 18. Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive](#)

[Art. 18-bis. Beni di consumo](#)

[Art. 19. Obbligo di informativa](#)

[Art. 20. Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni effettuate](#)

[Art. 21 Trasporto di materie radioattive](#)

[Art. 22. Comunicazione preventiva di pratiche](#)

[Art. 23. Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari](#)

[Art. 24. Comunicazione preventiva di cessazione di pratica](#)

[Art. 25. Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive](#)

[Art. 26. Sorgenti di tipo riconosciuto](#)

[Capo VI Regime autorizzativo per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi](#)

[Art. 27. Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni](#)

[Art. 28. Impiego di categoria A](#)

[Art. 29. Impiego di categoria B](#)

[Art. 30. Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti](#)

[Art. 31. Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi](#)

[Art. 32. Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito](#)

[Art. 32-bis. Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento](#)

[Art. 33. Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente](#)

[Art. 34. Obblighi di registrazione](#)

[Art. 35. Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi](#)

[Capo VII Impianti](#)

[Art. 36. Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria](#)

[Art. 37 Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860](#)

[Art. 37-bis. Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari](#)

[Art. 37-ter. Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari](#)

[Art. 37-quater. Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza](#)

[Art. 38. Istruttoria tecnica](#)

[Art. 39. Consultazione con le Amministrazioni interessate](#)

[Art. 40. Parere dell'ANPA](#)

[Art. 41. Progetti particolareggiati di costruzione](#)

[Art. 42. Collaudi](#)

[Art. 43. Prove non nucleari](#)

[Art. 44. Prove nucleari](#)

[Art. 45. Verbalì, relazioni e certificazioni delle prove nucleari](#)

[Art. 46. Regolamento di esercizio](#)

[Art. 47. Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali](#)

[Art. 48. Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza](#)

[Art. 49. Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto](#)

[Art. 50. Licenza di esercizio](#)

[Art. 51. Reattori di ricerca](#)

[Art. 52. Depositi e complessi nucleari sottocritici](#)

[Art. 53. Depositi temporanei ed occasionali](#)

[Art. 54. Sorveglianza locale della radioattività ambientale](#)

[Art. 55. Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari](#)

[Art. 56. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle operazioni](#)

[Art. 57. Rapporto conclusivo](#)

[Art. 58. Inosservanza delle prescrizioni; diffide; sospensioni; revoche](#)

[Capo VII-bis sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi](#)

[Art. 58-bis. Titolari delle autorizzazioni](#)

[Art. 58-ter Competenze e capacita' in materia di sicurezza nucleare](#)

[Art. 58-quater. Trasparenza](#)

[Art. 58-quinquies. Relazioni e revisioni tra pari](#)

[Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori](#)

[Art. 59. Attivita' disciplinate - Vigilanza](#)

[Art. 60. Definizione di lavoratore subordinato](#)

[Art. 61. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti](#)

[Art. 62. Obblighi delle imprese esterne](#)

[Art. 63. Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni](#)

[Art. 64. Protezione dei lavoratori autonomi](#)

[Art. 65. Altre attivita' presso terzi](#)

[Art. 66. Molteplicita' di datori di lavoro](#)

[Art. 67. Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale](#)

[Art. 68. Obblighi dei lavoratori](#)

[Art. 68-bis. Scambio di informazioni](#)

[Art. 69.](#)

[Art. 70. Apprendisti e studenti](#)

[Art. 71. Minori](#)

[Art. 72. Ottimizzazione della protezione](#)

[Art. 73. Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione](#)

[Art. 74. Esposizioni accidentali o di emergenza](#)

[Art. 75. Sorveglianza fisica](#)

[Art. 76. Servizi di dosimetria](#)

[Art. 77. Esperti qualificati](#)

[Art. 78. Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo](#)

[Art. 79. Attribuzioni dell'esperto qualificato](#)

[Art. 80. Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti](#)

[Art. 81. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione](#)

[Art. 82. Modalita' di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica](#)

[Art. 83. Sorveglianza medica](#)

[Art. 84. Visita medica preventiva](#)

[Art. 85. Visite mediche periodiche e straordinarie](#)

[Art. 86. Allontanamento dal lavoro](#)

[Art. 87. Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati](#)

[Art. 88. Elenco dei medici autorizzati](#)

[Art. 89. Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica](#)

[Art. 90. Documento sanitario personale](#)

[Art. 91. Sorveglianza medica eccezionale](#)

[Art. 92. Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali](#)

[Art. 93. Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato](#)

[Art. 94. Ricorsi](#)

[Art. 95. Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica](#)

[Art. 96. Limiti di esposizione](#)

[Capo IX Protezione sanitaria della popolazione](#)

[Sezione I Protezione generale della popolazione](#)

[Art. 97. Attivita' disciplinate. Vigilanza](#)

[Art. 98. Divieti](#)

[Art. 99. Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni](#)

[Art. 100 Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone](#)

[Art. 101](#)

[Art. 102. Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi](#)

[Art. 103. Norme generali e operative di sorveglianza](#)

[Art. 104. Controllo sulla radioattivita' ambientale](#)

[Art. 105. Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano](#)

[Art. 106. Esposizione della popolazione nel suo insieme](#)

[Art. 107. Taratura dei mezzi di misura Servizi riconosciuti di dosimetria individuale](#)

[Art. 108. Ricerca scientifica clinica](#)

[Capo IX Protezione sanitaria della popolazione](#)

[Sezione II Protezione dei pazienti](#)

[Art. 109.](#) Articolo abrogato dal D.lgs. 26 maggio 2000, n. 187

[Art. 110.](#) Articolo abrogato dal D.lgs. 26 maggio 2000, n. 187

[Art. 111.](#) Articolo abrogato dal D.lgs. 26 maggio 2000, n. 187

[Art. 112.](#) Articolo abrogato dal D.lgs. 26 maggio 2000, n. 187

[Art. 113.](#) Articolo abrogato dal D.lgs. 26 maggio 2000, n. 187

[Art. 114.](#) Articolo abrogato dal D.lgs. 26 maggio 2000, n. 187

[Capo X Interventi](#)

Sezione I Piani di emergenza

Art. 115. Campo di applicazione Livelli di intervento - Livelli di intervento derivati

Art. 115-bis. Principi generali per gli interventi

Art. 115-ter. Esposizioni potenziali

Art. 115-quater. Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi

Art. 115-quinquies. Attuazione degli interventi

Art. 116. Piano di emergenza esterna

Art. 117. Presupposti del piano di emergenza esterna

Art. 118. Predisposizione del piano di emergenza esterna

Art. 119. Approvazione del piano di emergenza esterna

Art. 120. Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna

Art. 121. Piano nazionale di emergenza

Art. 122. Attuazione del piano di emergenza esterna

Art. 123. Centro di elaborazione e valutazione dati

Art. 124. Aree portuali

Art. 125. Trasporto di materie radioattive

Art. 126. Esercitazioni

Art. 126-bis. Interventi nelle esposizioni prolungate

Art. 126-ter. Collaborazione con altri Stati

Art. 126-quater. Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria

Capo X Stato di emergenza nucleare

Sezione II Informazione della popolazione

Art. 127. Situazioni disciplinate

Art. 128. Definizioni

Art. 129. Obbligo di informazione

Art. 130. Informazione preventiva

Art. 131. Informazione in caso di emergenza radiologica

Art. 132. Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica

Art. 133. Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

Art. 134. Procedure di attuazione

Art. 135. Diffusione dell'informazione nell'Unione europea

Capo XI Norme penali

Art. 135-bis. Contravvenzioni al capo III

[Art. 136. Contravvenzioni al capo V](#)

[Art. 137. Contravvenzioni al capo VI](#)

[Art. 138. Contravvenzioni al capo VII](#)

[Art. 139. Contravvenzioni ai capi IV e VIII](#)

[Art. 140. Contravvenzioni al capo IX](#)

[Art. 141. Contravvenzioni al capo X](#)

[Art. 142. Contravvenzioni al capo XII](#)

[Art. 142-bis. Contravvenzioni al capo III-bis](#)

[Art. 143. Prescrizione](#)

[Capo XII Disposizioni transitorie e finali](#)

[Art. 144. Industria estrattiva](#)

[Art. 144-bis. Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche](#)

[Art. 145. Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili](#)

[Art. 146. Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI](#)

[Art. 147. Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII](#)

[Art. 148. Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso](#)

[Art. 149. Commissione medica per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica](#)

[Art. 150. Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica](#)

[Art. 151. Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori. Particolari modalita' di esposizione](#)

[Art. 152. Prima applicazione delle disposizioni concernenti i limiti di esposizione](#)

[Art. 152-bis. Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione](#)

[Art. 153. Guide tecniche](#)

[Art. 154. Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosita' Radionuclidi a vita breve](#)

[Art. 155. Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni](#)

[Art. 156. Specifiche modalita' applicative per il trasporto](#)

[Art. 156-bis. Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive](#)

[Art. 157. Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici](#)

[Art. 158. Semplificazione dei procedimenti amministrativi](#)

[Art. 159. Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari](#)

[Art. 160. Termini per l'applicazione](#)

[Art. 161. Decreti di attuazione](#)

[Art. 162. Disposizioni particolari per il Ministero della difesa](#)

[Art. 163. Abrogazione](#)

**Allegati:**

[Allegato I](#) Determinazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni del presente Decreto per le materie radioattive e per le macchine radiogene

[Allegato I-bis](#)

[Allegato II](#) Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

[Appendice 1](#) Documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

[Appendice 2](#) Autorita' competenti per l'applicazione della Direttiva 92/3/EURATOM del 3 febbraio 1992 relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati Membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa

[Allegato III](#) Determinazione, ai sensi dell'articolo 82 del presente Decreto, dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica nonche' dei criteri e delle modalita' per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro

[Allegato IV](#) Determinazione, ai sensi dell'articolo 96, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonche' dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse

[Allegato V](#) Istituzione degli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 78 e 88 delle modalita', titoli di studio, accertamento della capacita' tecnico - professionale per l'iscrizione

[Allegato VI](#) Determinazione, ai sensi dell'articolo 74, delle modalita' e dei livelli di esposizione professionale di emergenza

[Allegato VII](#)

[Allegato VIII](#) Determinazione dei criteri e delle modalita' per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto

[Allegato IX](#) Determinazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del presente decreto, delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in Categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalita' per il rilascio e la revoca del nullaosta

[Allegato X](#) Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi e delle esenzioni da tale autorizzazione

[Allegato XI](#) Determinazione ai sensi dell'art.62, comma 3, dell'art.91, comma 6 e dell'articolo 90, comma 5, delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni

[Allegato XII](#) Determinazione, ai sensi dell'articolo 115 comma 2, dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari